



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

OGGETTO : Razionalizzazione annuale delle società partecipate - art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100 - Determinazioni.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 14.00, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/Valerio	Sindaco	SI	
TRIBAUDINO/Alessandro	Consigliere	SI	
ALLASIA/Annalisa	Consigliere	SI	
ANNIBALE/Domenico	Consigliere		SI
BONETTO/Giuseppe	Consigliere	SI	
CAPELLO/Andrea	Consigliere	SI	
COMINETTI/Marina	Consigliere	SI	
DODI/Barbara	Consigliere	SI	
GIANOGLIO/Luigi	Consigliere	SI	
MAROCCO/Selene	Consigliere	SI	
PORCHIETTO/Giulia	Consigliere	SI	
TUNINETTI/GIORGIO	Consigliere	SI	
ALLASIA/Bartolomeo	Consigliere		SI
BERGIA/Caterina	Consigliere	SI	
BRUNETTI/Gianpiero	Consigliere	SI	
GORGO/Patrizia	Consigliere	SI	
INVERSO/Enrico	Consigliere	SI	
	Totale	15	2

Con l'intervento e l'opera del Signor **dott. Vito Mario Burgio**, Segretario Comunale.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate - art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100 - Determinazioni.

Il Sindaco Oderda aggiorna sulla situazione Alpi Acque che in regime transitorio dovrà rimanere in vita in attesa di costituire due sub-ambiti rispetto a quello generale.

Passa poi a dare lettura del testo deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del testo Unico ;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20 T.U.S.P:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014 – 2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D, Lgs, 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto Correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Racconigi, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. N. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80 % del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1 D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P, entro il 31 dicembre 2018 il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 10.12.2018, ha provveduto alla revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2018, individuando quelle che devono essere alienate;

DATO ATTO che all'esito della revisione straordinaria effettuata nel 2017 sono state individuate le partecipazioni da alienare, con alienazione che sarebbe dovuta avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione, come segue:

- Società Fingranda s.p.a. – motivazione: Società costantemente in perdita, non indispensabile ai fini istituzionali dell'ente. Decisione già assunta con il piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione G C 55/2015;

DATO ATTO CHE non si è proceduto alla alienazione della partecipazione in argomento, in quanto:

- la Società in argomento (Fingranda spa) ha comunicato che in data 31 luglio 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato la messa in liquidazione della Società, procedendo alla nomina del Liquidatore. La Società ha altresì segnalato ai soci che avessero presentato domanda di recesso che la procedura di liquidazione risulta assorbente nei confronti del recesso.
- il Comune, nell'anno 2015 ha effettuato procedura di alienazione della partecipazione in argomento, senza esito alcuno. Si è a conoscenza che anche altri Comuni hanno esperito la procedura di alienazione con i medesimi esiti (negativi).

VERIFICATO CHE, in base a quanto previsto dall'art. 20, sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- Ente Manifestazioni s.r.l. – motivazione: Società non indispensabile ai fini istituzionali dell'ente, di cui il liquidatore dott. Giorgio Governa ha comunicato la chiusura della liquidazione in data 10.07.2019, con il relativo piano di riparto;

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, per le motivazioni riportate in allegati;

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 17.3.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti:

- Alienazione Fingranda s.p.a.,

provvedimento del quale la citata Consiglio Comunale n. 42 del 10.12.2018 costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.;

Udita la relazione del sindaco e gli interventi dei Consiglieri Comunali, così sintetizzati:

Consigliere Inverso: abbiamo visto l'impegno di spesa per ATL: quali sono le attività che l'ATL supporta in Racconigi?

Assessore Allasia A.: l'ATL sostiene la promozione attraverso i suoi canali diretti ed indiretti (stampa, televisione e social); sulle manifestazioni ci danno un forte sostegno di visibilità con migliaia di visualizzazioni.

Sindaco Oderda: l'ATL svolge bene i compiti. Nella guida dei beni storici dell'ATL del Cuneese, il castello di Racconigi è in bella mostra ed in tutte le fiere a cui partecipa l'ATL Racconigi è il centro della pubblicità turistica del Cuneese. Racconigi dovrebbe diventare strategica nel passaggio del turismo culturale della nostra Provincia.

Consigliere Inverso: volevo capire se esiste una proporzionalità tra questa spesa e quanto restituito.

Sindaco Oderda: c'è un effetto moltiplicatore, con 1500 euro raggiungiamo un livello di visibilità che non si avrebbe, la quota è stabilita da un tariffario.

Consigliere Brunetti: Non c'è nulla da dire, Alpi Acque funziona, è un peccato non averla più come società della gestione idrica. Fingranda prima viene liquidata e meglio è, idem per Ente Manifestazioni, all'ATL siamo sempre stati associati ed estende le promozioni oltre Regione, in passato qualche contributo ci era stato concesso dall'ATL, il nostro voto sarà favorevole.

Consigliere Gorgo: Mi associo all'intervento del Consigliere Brunetti, il voto è favorevole.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

- Presenti n. 15
- Astenuti n. /
- Votanti n. 15
- Voti favorevoli n. 15
- Voti contrari n. /

DELIBERA

I. di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

II di mantenere le partecipazioni come individuate nelle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- **Alpi Acque S.p.A.**

La partecipazione del Comune alla Società si giustifica per i seguenti motivi:

- il Comune detiene in Alpi Acque S.p.A. una partecipazione del 1%;
- la Società Alpi Acque S.p.A. è consorziata nella Società AETA S.c.a.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato nella zona nord-est dell'Ato n. 4 Cuneese;
- la partecipazione alla Società risulta necessaria ed attuale anche in riferimento al recente affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese (di seguito anche: s.i.i.), effettuato a mezzo di delibera dell'Ente di governo dell'ambito (di seguito anche: EGATO), adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6;
- la medesima delibera n. 6/2019 ha altresì previsto *“un periodo transitorio nel quale il gestore d'ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione”*;

- posto che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, competono ai Consigli comunali le funzioni concernenti "*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali*", e che dunque le scelte concernenti la partecipazione in società di un Comune sono riservate al Comune medesimo, è volontà della scrivente Amministrazione di ottemperare alle disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del s.i.i., ricorrendo, alla società Alpi Acque S.p.A., nelle forme che potranno essere individuate e, al momento, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l..

- quanto sopra è giustificato anche e comunque nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato "*periodo transitorio*" quest'ultimo aspetto risulta determinante anche per non diminuirne il valore patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune. Sarà la Giunta comunale, di intesa con le altre amministrazioni interessate, a provvedere ai necessari adempimenti, ferme restando le competenze generali del Consiglio comunale.

- **A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese**

non ci sono le condizioni giuridiche per razionalizzare perché l'adesione alla stessa è prevista da Legge Regionale.

III. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni da alienare:

- **Società Fingranda s.p.a.**, a conferma della revisione

- ordinaria effettuata con deliberazione consiliare n. 42 del 10.12.2018 e con il piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione G C 55/2015. La Società ha altresì segnalato ai soci che avessero presentato domanda di recesso che la procedura di liquidazione risulta assorbente nei confronti del recesso.

• **Ente Manifestazioni s.r.l. Savigliano**, di cui l'Assemblea ha già deliberato la liquidazione, per le seguenti motivazioni: Società non indispensabile ai fini istituzionali dell'ente. (Di cui il liquidatore dott. Giorgio Governa ha comunicato la chiusura della liquidazione in data 10.07.2019, con il relativo piano di riparto);

IV. di dare atto della inesistenza di partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione;

V di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

VI. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VII. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;

VIII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24 c. 1 e 3 TUSP e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

IX. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Vito Mario Burgio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 28/12/2019 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Vito Mario Burgio)